

REGOLAMENTO DISCIPLINARE

I. DOVERI

II. CODICE DISCIPLINARE

III. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

IV. PROCEDURE ED ORGANI COMPETENTI

V. DIRITTI

VI. NORME FINALI

Premessa

Premesso che il DPR 249 del 24/06/98 (aggiornato dal DPR 235 del 21/11/07), riguardante lo Statuto delle Studentesse e degli Studenti della Scuola Secondaria, delega alle singole istituzioni scolastiche il compito di stabilire le sanzioni disciplinari rispetto alle infrazioni commesse dagli Studenti e di indicare l'Organo di garanzia interno al quale lo Studente possa presentare ricorso per le sanzioni inflittele, viene deliberato il seguente Regolamento

CAPO I. Doveri dello Studente

Lo studente è tenuto ad osservare un comportamento corretto e rispettoso di sé, degli altri e delle cose non solo durante le lezioni, ma in ogni momento in cui fruisce dei servizi offerti dalla scuola, in particolare:

- a. Lo Studente è puntuale e assiduo alle lezioni e si assenta solo per seri e giustificati motivi.
- b. Lo Studente si presenta a scuola con il materiale didattico occorrente e tiene in ordine gli oggetti personali.
- c. Lo Studente usa un linguaggio corretto, evita le parole offensive e ogni forma di aggressività.
- d. Lo Studente è tenuto ad avere nei confronti del Dirigente scolastico, dei Docenti, del Personale e dei suoi compagni un atteggiamento di rispetto e decoro adeguato.
- e. Lo Studente rispetta e fa rispettare i beni degli altri, il patrimonio dell'Istituto e l'ambiente dove studia e lavora; collabora a renderlo confortevole e accogliente.
- f. Lo Studente utilizza le strutture, le attrezzature e i servizi della scuola, anche in orario extracurricolare, secondo le procedure prescritte dai regolamenti specifici e le norme di sicurezza.
- g. Lo Studente osserva le disposizioni organizzative definite dalla scuola.
- h. Lo Studente risarcisce, anche in concorso con altri, i danni causati alle persone, agli arredi e alle attrezzature.
- i. Lo Studente fa da tramite per le comunicazioni tra l'Istituto e la famiglia e rende partecipi i propri genitori dei risultati scolastici.
- j. Lo Studente contribuisce al buon funzionamento della Scuola, anche attraverso suggerimenti e proposte.
- k. Lo Studente, nel rispetto di sé e degli altri, si attiene alle regole adottate dall'Istituto e dalle norme in genere.

CAPO II. Codice disciplinare

Gli alunni che manchino ai doveri scolastici sono sottoposti a interventi di richiamo o sanzioni disciplinari.

- a. Le sanzioni disciplinari si ispirano ai principi di gradualità e proporzionalità e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità individuale e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica.
- b. Le sanzioni disciplinari si ispirano a un obiettivo educativo e, quindi, al recupero dello studente. Esse tengono conto della situazione personale dello studente, della gravità del comportamento e delle conseguenze che da esse derivano.
- c. Nessuno studente può essere sottoposto a sanzione disciplinare senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni.
- d. Ogni provvedimento sanzionatorio deve essere motivato, mantenendo adeguata riservatezza circa i fatti e le persone coinvolte.
- e. L'allontanamento dalle lezioni può prevedere l'obbligo della frequenza.
- f. L'indicazione di attività alternative di pubblica utilità può avvenire esclusivamente se richiesto dai tutori o legali rappresentanti e sotto loro stretta e continua vigilanza. Per tali attività il consiglio di classe dovrà definire idonei e specifici obiettivi di apprendimento che dovranno essere verificati, secondo le disposizioni specifiche del consiglio medesimo, al rientro dello studente all'interno della comunità scolastica.

- g. Durante l'allontanamento è previsto un rapporto con lo studente e con i genitori, anche per il tramite del registro elettronico, a cura del coordinatore di classe al fine di permettere allo studente un'adeguata attività di studio ed apprendimento durante tutto il periodo.
- h. Le sanzioni si ispirano al principio della riparazione del danno. La riparazione non estingue la mancanza.
- i. Gli interventi sanzionatori non concernono solo il comportamento dello studente a scuola, ma anche in luoghi diversi da quelli dell'Istituto.
- l. La responsabilità disciplinare è personale, la sanzione è pubblica.
- p. Per recidiva si intende la reiterazione generica della violazione dei doveri.
- q. Per il furto di oggetti di proprietà altrui o della scuola è prevista la restituzione della refurtiva o il risarcimento in denaro e in caso di danneggiamento, la riparazione dell'oggetto o il risarcimento.
- r. L'accertato danneggiamento volontario di strutture e attrezzature nei locali della scuola include anche l'imbrattamento con scritte o disegni dei muri interni o esterni e prevede, oltre alle sanzioni previste, anche il risarcimento del danno o della riparazione a spese del responsabile del danno.
- s. L'alunno che è incorso in sanzioni può essere escluso, dal consiglio di classe o dal Dirigente scolastico, dalla partecipazione ai viaggi di istruzione o ad altra attività extracurricolare.

CAPO III. Provvedimenti disciplinari

Art.1. Richiamo scritto (diffida verbale, nota di biasimo)

- a. condotta non conforme ai principi di correttezza e di buona educazione;
- b. disturbo continuato durante le lezioni, atteggiamenti maleducati;
- c. lettura di testi non attinenti la lezione;
- d. mancanze ai doveri di diligenza e di puntualità;
- e. allontanamento ingiustificato durante le attività didattiche e formative all'interno dell'Istituto;
- f. uso improprio del cellulare durante le lezioni;
- g. inadempienza lieve caratterizzata dal mancato rispetto delle regole d'Istituto e delle norme in genere.

Art.2. Allontanamento dalla comunità scolastica fino a quindici giorni

- a. falsificazione della giustificazione e falsificazione o manomissione dei documenti scolastici;
- b. turpiloquio, ingiurie e offese non gravi;
- c. mancanze gravi e/o recidive ai doveri di diligenza e di puntualità;
- d. allontanamento ingiustificato dall'edificio scolastico;
- e. violazione del divieto di fumare;
- f. reiterato uso improprio del cellulare durante l'attività didattica;
- g. gravi o reiterate violazioni delle regole di svolgimento delle lezioni;
- h. recidiva di una o più infrazioni previste all'Art 1;
- i. atti vandalici, danneggiamento volontario e/o furto di oggetti di proprietà della scuola o di altri;
- j. diffusione di sostanze alcoliche;
- k. violazioni della privacy di compagni, docenti o dell'Istituzione scolastica;
- l. diffusione tramite qualunque mezzo, di contenuti lievemente lesivi della dignità umana anche se non esplicitamente denigratori;
- m. ricorso a vie di fatto e atti di violenza nei confronti di compagni, insegnanti o altre persone, avvenuti in scuola o nel contesto scolastico;

Art.3. Allontanamento dalle lezioni per un periodo superiore a quindici giorni

L'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni è un provvedimento straordinario, adottato se:

- a. ricorrono gravi o reiterate violazioni di cui all'articolo 2;
- b. sono stati commessi reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale etc.), oppure il reato commesso configura una concreta situazione di pericolo per l'incolumità delle persone (ad es. incendio o allagamento);
- c. violenza intenzionale e molestie continuate nei confronti di altri, anche di carattere sessuale;
- d. gravi scorrettezze, ingiurie o offese verso terzi;
- e. appropriazione indebita di dati e/o password per accedere ad aree riservate delle piattaforme informatiche della scuola;

- f. diffusione di dati sensibili quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo quelli relativi alla salute, orientamento politico, orientamento sessuale;
- g. violazioni delle norme di sicurezza;
- h. procurato allarme;
- i. diffusione e/o spaccio di sostanze stupefacenti;
- j. utilizzo di strumenti per la produzione di immagini lesive dell'altrui persona e contestuale diffusione;
- k. diffusione mediante qualsiasi mezzo di affermazioni, brani, immagini, filmati, articoli che rechino grave offesa ai compagni o al personale della Scuola;
- l. denuncia penale per fatti avvenuti all'interno della scuola e che possono rappresentare pericolo per l'incolumità delle persone e per il sereno funzionamento della stessa.

In tali casi la durata dell'allontanamento è adeguata alla gravità dell'infrazione, ovvero al permanere della situazione di pericolo.

Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, la scuola invita la famiglia dello studente a porre in essere per lo studente percorsi di recupero educativo mirato all'inclusione, alla responsabilizzazione e al reintegro, ove possibile, nella comunità scolastica.

Art.4. Allontanamento dalle lezioni fino al termine dell'anno scolastico

Lo studente è escluso dalle lezioni e da tutte le attività extracurricolari previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

L'irrogazione della sanzione è prevista alle seguenti condizioni, tutte congiuntamente ricorrenti:

- devono ricorrere situazioni di gravi violazioni delle norme della convivenza civile.
- non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico.

CAPO IV. Procedure ed organi competenti

La **nota di biasimo** è annotata sul registro di classe dall'insegnante, rendendola visibile alla famiglia.

La **sospensione sino a 15 giorni** è inflitta dal Consiglio di classe riunito dal Dirigente scolastico. Il voto relativo alle decisioni disciplinari è segreto; non è consentita l'astensione. L'esecuzione della sospensione è curata dal Coordinatore del Consiglio di classe in accordo con l'ufficio di Presidenza e documentata nel fascicolo personale dell'allievo.

Per le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica per più di quindici giorni ha competenza il **Consiglio d'Istituto**.

CAPO V. Diritti

1. Il comportamento nei confronti dello studente, da parte di tutta la comunità scolastica, deve essere improntato al riconoscimento e al rispetto della sua dignità personale.
2. Lo studente ha diritto a una formazione culturale e professionale qualificata, che valorizzi le sue potenzialità umane, intellettuali e culturali. Ha diritto a essere educato ai valori di libertà, pluralismo, solidarietà, convivenza democratica, tolleranza culturale, attraverso un insegnamento ispirato ai valori costituzionali.
3. Lo studente ha diritto alla tutela e alla riservatezza rispetto a qualsiasi notizia di carattere personale.
4. Lo studente ha diritto alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola negli organi collegiali.
5. Lo studente ha diritto a essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola; ha diritto di richiedere e di ottenere dai docenti e dal Dirigente scolastico ogni informazione relativa al proprio rendimento e alla partecipazione alla vita della scuola.
6. Lo studente ha diritto a una valutazione trasparente e tempestiva. Ha diritto a conoscere all'inizio dell'anno gli obiettivi educativi e didattici trasversali e specifici delle singole discipline, a conoscere, da parte dei docenti, i risultati, i criteri di verifica e di valutazione.
7. Lo studente ha diritto di scegliere se partecipare alle attività facoltative offerte dalla scuola in orario extrascolastico.
8. Lo studente ha diritto - nell'ambito delle risorse disponibili - a iniziative per il recupero, il sostegno e l'orientamento.

CAPO VI. Norme finali

Le presenti norme fanno parte integrante del Regolamento d'Istituto

Dei contenuti del presente regolamento, unitamente a quelli del Regolamento interno e della Carta dei servizi e di tutte le comunicazioni della scuola, gli studenti e i genitori sono tenuti a prenderne visione per il tramite dei canali di comunicazione della scuola (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: sito web, registro elettronico, circolari)

APPROVATO DAL COLLEGIO DOCENTI DEL 29/06/2021

APPROVATO DAL CONSIGLIO DI ISTITUTO DEL 29/06/2021